

COMUNE DI
BOTTANUCO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

INDICE

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e finalità del Regolamento
- Art. 2 Oggetto del Canone
- Art. 3 Durata delle occupazioni
- Art. 4 Soggetti attivi e passivi

PARTE II

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

- Art. 5 Modalità per la richiesta di occupazione
- Art. 6 Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 Istruttoria della domanda e rilascio di concessioni
- Art. 8 Il provvedimento di concessione
- Art. 9 Obblighi del concessionario
- Art.10 Cauzione
- Art. 11 Rinnovo della concessione
- Art. 12 Subentro nella concessione
- Art. 13 Revoca e rinuncia della concessione
- Art. 14 Decadenza ed estinzione della concessione
- Art.15 Occupazioni abusive

PARTE III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 16 Istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 17 Soggetto tenuto al pagamento del canone
- Art. 18 Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

| | |
|---------|--|
| Art. 19 | Graduazione e determinazione del canone |
| Art. 20 | Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprasuolo |
| Art. 21 | Occupazioni non soggette al canone |
| Art. 22 | Modalità e termini di versamento del canone |
| Art. 23 | Attività di controllo |
| Art. 24 | Riscossione coattiva |
| Art. 25 | Rimborsi |
| Art. 26 | Sanzioni |
| Art. 27 | Gestione della riscossione |
| Art. 28 | Disposizioni finali |

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nelle aree, comprese le aree a verde, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 3

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

PARTE II

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

ART. 5
MODALITA' PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

Qualsiasi occupazione di aree o di spazi di cui all'art.2 è assoggetata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente su istanza dell'interessato.

Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono contenere:

- I dati identificativi del richiedente;
- L'ubicazione, la superficie o l'estensione lineare del suolo che si richiede di occupare;
- La durata dell'occupazione;
- Il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
- L'impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni contenuti nel presente regolamento;

Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli responsabili degli Uffici i quali possono richiedere ulteriori documenti o informazioni ritenuti necessari ai fini del rilascio della concessione.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

ART. 6
OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza, nelle quali qualunque ritardo diventi causa di pericolo, o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato in sanatoria.

In tal caso, l'interessato ha l'obbligo di comunicare l'occupazione all'Ufficio competente, entro il primo giorno lavorativo successivo.

L'Ufficio accerterà la sussistenza delle condizioni di emergenza e quindi provvederà a rilasciare la concessione in sanatoria.

La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni per l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

ART. 7

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DI CONCESSIONI

Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria e la loro definizione ai seguenti uffici:

- **Polizia locale:**
occupazioni inerenti l'attività commerciale, anche in occasione di mercati e fiere, occupazione concernenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli spettacoli viaggianti, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose o politiche
- **Ufficio tecnico:**
occupazioni di suolo pubblico derivanti da attività edilizia, occupazioni realizzate mediante attraversamento del sottosuolo o soprasuolo con condutture ed impianti, insegne, tende e simili, occupazioni temporanee riguardanti parchi e giardini.
- **Settore finanziario:**
occupazioni di suolo pubblico non rientranti nella specifica competenza di altri servizi.

L'istruttoria delle domande terrà conto della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica, dell'estetica, con l'osservanza delle specifiche norme in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. Pertanto, possono essere disposte prescrizioni in ordine all'adozione di apposite ed idonee attrezzature, (quali, ad esempio: transenne, tende, recinzioni, ecc...).

Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni contemplate nel presente articolo competono al responsabile dell'Ufficio specificato. Il provvedimento di diniego deve essere motivato. In caso di più richieste riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della richiesta stessa.

Prima del rilascio del provvedimento il richiedente deve provvedere al pagamento del canone, al deposito cauzionale, ove ritenuto necessario e al versamento delle eventuali spese di registrazione.

Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

Le concessioni sono rilasciate a titolo strettamente soggettivo, per cui non sono consentite subconcessioni od il loro trasferimento ad altri.

ART. 8

IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

L'atto di concessione deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione
- c) la durata della concessione, con indicata la frequenza dell'occupazione
- d) le modalità e le scadenze di pagamento del canone
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito all'art. 9

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di sovrastrutture, di ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso così da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione.

Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, è tenuto al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento e, in caso di occupazione abusiva, con le maggiorazioni previste dall'art. 26.

ART. 10

CAUZIONE

L'Ufficio competente al rilascio della concessione può richiedere il versamento di una cauzione di euro150,00 nel caso in cui lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.

Tale cauzione è prestata a garanzia di eventuali danni apportati a strutture comunali e del corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

Lo svincolo avviene al momento della cessazione dell'attività, previa verifica che siano stati assolti tutti gli obblighi conseguenti la concessione e quelli relativi al pagamento.

ART. 11

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Le richieste di rinnovo o di proroga devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee precisando i motivi e la nuova durata.

ART. 12

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.

I provvedimenti di concessione per le occupazioni temporanee e permanenti legate a pubblici esercizi hanno carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 13 REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

La revoca delle concessioni è altresì disposta dall'Ufficio competente dopo tre solleciti, anche non consecutivi, intesi ad ottenere il versamento del canone dovuto, nel rispetto delle scadenze stabilite.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta inviata al Comune. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area, mentre lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone. In assenza della comunicazione, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

ART. 14 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Sono causa di decadenza della concessione:

- 1) il mancato versamento del canone stabilito;
- 2) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico del bene concesso;
- 3) la violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;

I provvedimenti di decadenza sono adottati dall'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- c) La scadenza del termine previsto
- d) La rinuncia del concessionario

Dalla data del provvedimento di decadenza o di estinzione della concessione, l'eventuale continuazione dell'occupazione è considerata abusiva.

ART. 15

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni di cui al presente Regolamento effettuate senza concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate abusive, inoltre, le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga
- che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione.

Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo tempo per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

PARTE III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 16

ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

ART. 17

SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare provvedimento di concessione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2 .

Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

ART. 18
CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

Gli spazi, le strade e le aree pubbliche del Comune sono classificate in due categorie, come da allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, di intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico veicolare e pedonale.

Il canone è graduato, in relazione a tale classificazione, nelle seguenti proporzioni:

| | | |
|-------------------|-------------------------|------|
| Categoria Prima | Coefficiente importanza | 1 |
| Categoria Seconda | Coefficiente importanza | 0,80 |

ART. 19
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i coefficienti dell'allegata tabella tariffaria, mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazione, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFFICIENTE |
|---|---------------------|
| Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico | 0,30 |
| Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi | 1,20 |
| Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi | 1,00 |
| Occupazione con tende e simili | 0,30 |

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.

Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi, condutture e impianti sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed alla durata delle occupazioni medesime.

La durata e la superficie dell'occupazione sono desunte dal provvedimento di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.

| NATURA DELL'ATTIVITA' | COEFFICIENTE |
|--|---------------------|
| Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico | 0,20 |
| Venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto | 0,50 |
| Circhi - spettacoli viaggianti – installazione giochi | 0,20 |
| Cantieri – scavi – edilizia | 0,60 |
| Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti | 0,20 |
| Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico (industria, artigianato, commercio, servizi) | 1,10 |
| Distributori di carburante | 1,00 |
| Mercati settimanali | 0,27 |

Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle relative al sottosuolo e soprasuolo, di durata non inferiore al mese solare o che si verificano con carattere ricorrente per più di trenta giorni l'anno, il canone è determinato con riferimento alla tariffa base ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle previste ai commi precedenti.

In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione o frazionamento orario, a €0,15 al metro quadrato per giorno.

ART. 20

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO.

Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone annuo è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art.63 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 e s.m.i., da versarsi in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Tali importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

ART. 21

OCCUPAZIONI NON SOGGETTE A CANONE

Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa e quindi:

- i balconi, le verande, i bow windows ed in genere ogni infisso di carattere stabile non oggetto di specifica autorizzazione;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- i passi carrabili ed i posteggi su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e di scarico di merci;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- gli innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di servizi pubblici;
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio del culto ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esclusione è applicabile solamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- le occupazioni effettuate da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle finalità istituzionali e per la raccolta di fondi da destinare a finalità istituzionali;
- le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;

ART. 22

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE

L'Ufficio concedente deve inviare copia dell'istanza di concessione all'Ufficio Tributi, che è competente per il procedimento relativo al calcolo e alla riscossione del canone, almeno tre giorni lavorativi prima che abbia inizio l'occupazione.

Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento all'anno solare. Per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione.

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione, con riferimento alla durata e alla superficie occupata con il minimo di €12,00 salvo quelle di durata inferiore ad un giorno.

Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta devono effettuare il pagamento mediante versamento diretto alla tesoreria comunale in occasione di ciascuna presenza.

Il pagamento del canone dovuto può essere effettuato:

- mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del comune;
- in contanti, direttamente alla tesoreria comunale.

ART. 23 ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'ufficio tributi verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle concessioni, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

ART. 24 RISCOSSIONE COATTIVA

Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui all'art. precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva:

- mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni.
- mediante decreto ingiuntivo di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 RIMBORSI

I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione.

Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione, l'ufficio tributi provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data di eseguito pagamento.

Non si procede al rimborso del canone qualora il suo importo, al netto degli interessi, risulti essere inferiore ad € 12,00 .

ART. 26 SANZIONI

Per le occupazioni abusive di cui all'art. 15, contestate con apposito verbale redatto dal competente Pubblico Ufficiale, la sanzione amministrativa è pari al 100 (cento) per cento del canone dovuto se l'occupazione fosse stata autorizzata. In questo caso non si fa luogo ad alcuna riduzione della sanzione.

In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone, la sanzione amministrativa è pari al 100 (cento) per cento dell'importo del canone non versato o versato in

ritardo. La sanzione è ridotta al 30 (trenta) per cento se, entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone dovuto, degli interessi legali e della sanzione prevista.

Le sanzioni indicate si applicano congiuntamente a quelle stabilite dal Codice della Strada, approvato con il del decreto legislativo n. 285 del 30/04/92.

ART. 27

GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

La gestione della riscossione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- gestione diretta;
- in concessione.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le tariffe relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.

I dati acquisiti ai fini del rilascio della concessione e dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto della legge n. 196/2003.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.